

N. 91/97 - 9878/07 R.G. NOTIZIE DI REATO  
N. 1236/97 - 11974/07 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO  
- art. 429 c.p.p. -

**Il Giudice Dott. LORENZO BENINI**

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento in epigrafe indicato,  
pronunciando nei confronti di:

**MAGGI Carlo Maria**, nato a Villanova del Ghebbo (RO) il 29 dicembre 1934 e residente a Venezia - Giudecca n. 296 B;  
- difeso di fiducia dall'avv. Marcantonio BEZICHERI, con studio in Bologna via Marconi n. 7, e dall'avv. Mauro RONCO, con studio in Torino, Corso Matteotti n. 29;

LIBERO-CONTUMACE

**ZORZI Delfo**, nato ad Arzignano (VI) il 3 luglio 1947 e residente a 5-4-47 Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, con il nome di Hagen Roi;  
- elettivamente domiciliato in Venezia San Marco 4013/A, presso lo studio dell'avv. Antonio FRANCHINI;  
- difeso di fiducia dall'avv. Antonio FRANCHINI, con studio in Venezia San Marco 4013/A e dall'avv. Paolo TEBALDI, con studio in Verona, via delle Pontiere n. 19;

LIBERO-CONTUMACE

**TRAMONTE Maurizio**, nato a Camposampiero (PD) il 4 agosto 1952 con domicilio dichiarato in Brescia, via S. Faustino, n. 23;  
- difeso di fiducia dall'avv. Mita MASCIALINO e dall'avv. Elena BELLOGINI, con studio in Brescia, via Aleardo Aleardi n. 1 /A;

LIBERO-CONTUMACE

**RAUTI Giuseppe Umberto**, nato a Cardinale il 19.11.1926 e residente a Roma Via Stresa n. 133 ed ivi domiciliato;  
- difeso di fiducia dall'avv. Marcantonio BEZICHERI, con studio in Bologna via Riva di Reno n. 4, e dall'avv. Alessandro PELLEGRINI, con studio in Bologna piazza San Domenico n. 4;

LIBERO-ASSENTE

**DELFINO Francesco**, nato a Platì il 27.9.1936 e residente in Roma via Poezio n. 2;- elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell'avv. Ennio LUPONIO;  
- difeso di fiducia dall'avv. Ennio LUPONIO, con studio in Roma via Michele Mercati n. 51 e dall'avv. Stefano FORZANI con studio in Brescia, via Cairoli n. 22;

LIBERO-CONTUMACE

**MAIFREDI Giovanni**, nato a Genova il 22.1.1932 e residente a Cogorno (GE) frazione Breccanecca n. 65 elettivamente domiciliato in Genova, via Brigata Liguria n. 1/21, presso lo studio dell'avv. Stefano DE BERNARDI;  
- difeso di fiducia dall'avv. Stefano DE BERNARDI, con studio in Genova, via Brigata Liguria n. 1/21;

LIBERO-CONTUMACE

## IMPUTATI

**MAGGI Carlo Maria**

**ZORZI Delfo**

**TRAMONTE Maurizio**

**RAUTI Giuseppe Umberto**

**DELFINO Francesco**

**MAIFREDI Giovanni**

A) del reato di cui agli artt. 110 e 285 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (deceduto), allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo RAUTI, MAGGI, ZORZI e TRAMONTE all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo, ed in particolare, RAUTI Giuseppe Umberto (quale esponente di vertice della citata organizzazione eversiva) promuovendo l'attentato nell'ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche, MAGGI Carlo Maria svolgendo funzioni organizzative e di direzione, ZORZI Delfo attivandosi per procurare l'ordigno, TRAMONTE Maurizio partecipando alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l'ordigno medesimo (e così rafforzando i propositi in tale senso dei concorrenti), DELFINO Francesco partecipando a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri che lo stesso venisse portato a compimento e MAIFREDI Giovanni custodendo, nei giorni immediatamente antecedenti l'esecuzione dell'atto terroristico, l'ordigno destinato all'attentato, cagionavano una strage in piazza della Loggia, a Brescia, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della CGIL, CISL e UIL, collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano:

1) la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZAR1 Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974)

2) nonché lesioni personali, dell'entità di seguito specificata, in danno di [segue elenco di nr. 100 feriti di cui 21 con lesioni permanenti, N.d.R.]

In Brescia, il 28 maggio 1974

**B)** del reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (deceduto), nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte nel capo A), cagionavano la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974). Con l'aggravante della premeditazione.

In Brescia, tra il 28 maggio 1974 ed il 16 giugno 1974

### **TRAMONTE Maurizio**

**C)** del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 368, I° e II° comma, C.P., perché, al fine di conseguire l'impunità per i reati di cui ai capi A) e B), con dichiarazioni rese ai Carabinieri del Reparto Anti Eversione di Roma, ai magistrati delle Procure della Repubblica di Brescia, di Milano e di Bologna ed ai giudici della Corte di Assise di Milano, accusava il Vice Questore della Polizia di Stato dott. Lelio DI STASIO, pur sapendolo innocente, della strage commessa in Brescia il 28 maggio 1974, assumendo, contrariamente al vero, che il predetto DI STASIO, quale funzionario del Ministero dell'interno, inizialmente indicato nei verbali con il solo pseudonimo di "ALBERTO", lo aveva infiltrato negli ambienti della destra eversiva padovana e gestito quale fonte informativa, per tutto il periodo compreso tra il 1968 ed il 1975, al fine dichiarato di scongiurare la perpetrazione di gravi azioni terroristiche, ma nulla aveva fatto per impedire la strage di Brescia del 28 maggio 1974, sebbene fosse stato da lui tempestivamente ed anticipatamente informato della progettazione e della programmazione della strage.

In Brescia, Bologna, Milano ed altre località, dal 1997 al 6 dicembre 2001

Con le aggravanti della recidiva infraquinquennale ex art. 99 I° e II° co. C.P. per ZORZI Delfo, della recidiva reiterata ex art. 99 I° e IV° co. C.P.

per SICILIANO Martino e della recidiva infraquinquennale, ex art. 99 I° e II° co. C.P. per POGGI Vittorio.

Con l'aggravante della recidiva ex art. 99 I° co. C.P. per MAIFREDI

### **CAPI PER I QUALI SI È PROCEDUTO SEPARATAMENTE:**

***PECORELLA Gaetano***

***MANIACI Fausto***

*D) del reato di cui agli artt. 110, 56, 378 C.P., perché, in concorso tra loro, PECORELLA Gaetano quale difensore di fiducia di ZORZI Delfo, all'epoca indagato/imputato per la strage di Milano del 12 dicembre 1969 (strage di piazza Fontana), e MANIACI Fausto quale difensore di fiducia di SICILIANO Martino che, nella veste di collaboratore di giustizia, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dello ZORZI, nel corso delle indagini relative alla strage di Milano del 12 dicembre 1969:*

*1) ponendosi quali intermediari di un accordo tra ZORZI Delfo e SICILIANO Martino che prevedeva, da parte dello ZORZI, la corresponsione di rilevanti somme di denaro da far pervenire al SICILIANO, in cambio dell'impegno di quest'ultimo di non sottoporsi ad alcun interrogatorio (nel contraddittorio delle parti), che, a seguito delle modifiche dell'art. 513 cpp introdotte dalla Legge 7 agosto 1997 n. 267, potesse essere utilizzato nel dibattimento, senza l'accordo delle parti;*

*2) provvedendo a consegnare al SICILIANO ed a fargli pervenire in Lombardia le consistenti somme di denaro come sopra pattuite;*

*3) inducendo il SICILIANO ad assumere, a seguito del citato accordo, comportamenti processuali ed extraprocessuali utili alla difesa di ZORZI Delfo ed in particolare:*

- ad avvalersi della facoltà di non rispondere, quale imputato in procedimento connesso, in occasione dell'udienza di incidente probatorio del 18 maggio 1998, fissata dal GIP di Milano, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di Milano del 12 dicembre 1969;*

- *a redigere un manoscritto, inviato a mezzo fax all'avvocato MANIACI, in data 10 maggio 1999, con il quale dichiarava di non essere disponibile a partecipare né al dibattimento, in corso di celebrazione, per la strage di Milano del 17 maggio 1973 (strage della Questura di via Fatebenefratelli), né al successivo dibattimento per la strage del 12 dicembre 1969 (strage di piazza Fontana) e sostanzialmente ritrattava le accuse precedentemente mosse nei confronti di ZORZI Delfo, in ordine ai fatti del dicembre del 1969;*
- *a non presentarsi dinanzi alla 5<sup>a</sup> Corte d'Assise di Milano, in occasione delle udienze dell'ottobre/novembre 1999, fissate per il suo interrogatorio nell'ambito del dibattimento relativo alla strage di Milano del 17 maggio 1973;*
- *a sottrarsi alla tutela del Servizio Centrale di Protezione e a non presentarsi dinanzi alla 2<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano, in occasione delle udienze fissate, a far data dal 22 settembre 2000, per la sua audizione nell'ambito del dibattimento relativo alla strage di Milano del 12 dicembre 1969;*
- *ad inviare un fax all'avvocato MANIACI dalla Svizzera, in data 22 settembre 2000, con il quale comunicava di avere deciso di cessare la propria collaborazione con l'AG italiana, a fronte del trattamento economico che gli era stato riservato dal Servizio Centrale di Protezione;*
- *ad inviare ulteriori fax all'avvocato MANIACI dalla Colombia, nell'ottobre e nel novembre del 2000, diretti all'AG di Milano (ed in particolare al Giudice dott. SALVINI ed al PM dott. MERONI), con i quali ribadiva le ragioni del proprio comportamento e la decisione di porre fine al rapporto di collaborazione;*

*compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni dell'Autorità, con riferimento alla strage di Milano del 12 dicembre 1969, non conseguendo l'intento di far dichiarare inutilizzabili i verbali relativi alle dichiarazioni rese dal SICILIANO nella fase delle indagini, per cause estranee alla loro volontà, avendo la Corte disposto, con ordinanza del 4 dicembre 2000, l'acquisizione al fascicolo*

*del dibattimento di tutti i verbali relativi alle citate dichiarazioni istruttorie, a norma dell'art. 512 bis cpp ed in considerazione dei sospetti che i contraddittori ed illogici comportamenti del SICILIANO avevano generato nei giudici della Corte, in ordine alla "libera scelta" di sottrarsi al contraddittorio.*

*In Milano ed altre località, dal gennaio 1998 all'agosto 2001*

### ***POGGI Vittorio***

*E) del reato di cui all'art. 648 bis C.P., perché, mediante il conto corrente multivaluta n. 1634 appositamente acceso, con le false generalità di BOGGI Vittorio, presso la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino di Milano, effettuava, in favore di SICILIANO Martino, i sotto specificati trasferimenti di denaro, proveniente dai delitti di favoreggiamento tentato di cui al capo D) e costituente parte della controprestazione pattuita con il medesimo, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro:*

*1) bonifico, effettuato in data 14 giugno 1999 (su ordine del 10 giugno 1999), con il quale è stata trasferita la somma di 10.000 dollari in favore del c/c n. 86005075-1 del BANCO SUDAMERIS di Cali (Colombia), intestato a SICILIANO Martino;*

*2) bonifico, effettuato in data 22 giugno 1999 (su ordine del 18 giugno 1999), con il quale è stata trasferita la somma di 10.000 dollari in favore del c/c n. 86005075-1 del BANCO SUDAMERIS di Cali (Colombia), intestato a SICILIANO Martino;*

*3) bonifico, effettuato in data 7 luglio 1999 (su ordine del 5 luglio 1999), con il quale è stata trasferita la somma di 1000 dollari in favore del c/c n. 86005075-1 del BANCO SUDAMERIS di Cali (Colombia), intestato a SICILIANO Martino.*

*In Milano, fino al 7 luglio 1999*

## **SICILIANO Martino**

*F) del reato di cui all'art. 648 C.P., perché, al fine di profitto, riceveva la complessiva somma di circa 150.000 dollari, provento del delitto di cui ai capi D) ed E), quale corrispettivo dell'impegno, assunto a seguito dell'accordo concluso con ZORZI Delfo, mediante l'intermediazione degli avvocati PECORELLA e MANIACI, di non sottoporsi ad alcun interrogatorio (nel contraddittorio delle parti) che, a seguito delle modifiche dell'art. 513 cpp introdotte dalla Legge 7 agosto 1997 n. 267, potesse essere utilizzato nel dibattimento, senza l'accordo delle parti.*

*In Colombia, Svizzera, Milano, Como ed altre località, fino all'agosto del 2001*

**PECORELLA Gaetano**

**MANIACI Fausto**

**SICILIANO Martino**

*G) del reato di cui agli artt. 110, 56, 378 C.P., perché, in concorso tra loro, PECORELLA Gaetano quale difensore di fiducia di ZORZI Delfo, all'epoca imputato per la strage di Milano del 12 dicembre 1969 (strage di piazza Fontana), SICILIANO Martino quale collaboratore di giustizia che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di ZORZI Delfo, nel corso delle indagini relative alle stragi di Milano del 12 dicembre 1969 e di Brescia del 28 maggio 1974, e MANIACI Fausto quale difensore di fiducia di SICILIANO Martino:*

*1) ponendosi gli avvocati PECORELLA e MANIACI quali intermediari di un accordo tra ZORZI Delfo e SICILIANO Martino che prevedeva, da parte dello ZORZI, la corresponsione di rilevanti somme di denaro da far pervenire al SICILIANO, in cambio della consegna della documentazione relativa ad una serie di versamenti di denaro che il Giudice di Milano dott. Guido SALVINI aveva effettuato in favore del SICILIANO, tra il marzo ed il settembre 2000, tramite il circuito della WESTERN UNION;*



2) assumendo il SICILIANO, a seguito degli accordi sopra citati ed in cambio della somma di circa 15.000 dollari, i comportamenti processuali ed extraprocessuali consistiti in particolare:

- nel consegnare o trasmettere all'avvocato MANIACI la documentazione, in originale, relativa ai predetti bonifici;
- nell'inviare, il 9 gennaio 2001, una lettera (dattiloscritta) alla 2<sup>a</sup> Corte d'Assise di Milano (pervenuta il 17 gennaio 2001), con la quale, richiamato il contenuto dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 citata sub D) ed in particolare le argomentazioni ivi svolte in ordine alla "libera" scelta di sottrarsi all'interrogatorio, segnalava, a giustificazione della scelta di sottrarsi all'interrogatorio dibattimentale, che il Giudice di Milano dott. Guido SALVINI lo aveva indotto con l'inganno a venire in Italia per rendere la testimonianza, avendogli fatto credere che era stato ammesso ad un nuovo programma di protezione ed avendo provveduto direttamente a versargli i relativi sussidi mensili, la cui documentazione, in originale, era custodita presso l'avvocato MANIACI, a disposizione della Corte;
- nell'inviare un manoscritto all'avvocato MANIACI, a mezzo fax del 18 gennaio 2001, con il quale chiedeva che la documentazione relativa agli anticipi dei sussidi, inviatigli dal dott. SALVINI, venissero messi a disposizione della Corte d'Assise di Milano;
- nell'inviare, il 9 febbraio 2001, al Direttore della rivista PANORAMA, una copia manoscritta della sopra citata missiva del 9 gennaio 2001 (diretta alla Corte d'Assise) unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti di denaro effettuati dal dott. SALVINI e ad un manoscritto, in originale, con il quale richiamava i concetti già espressi alla Corte d'Assise ed in particolare ribadiva di non aver reso la testimonianza a seguito dell'inganno che aveva subito ad opera dei rappresentanti della giustizia italiana;

3) provvedendo direttamente l'avvocato MANIACI, in data 19 gennaio 2001, ad inviare alla Corte d'Assise di Milano una propria nota con la quale trasmetteva il sopra citato fax del SICILIANO del 18 gennaio 2001 e confermava di essere in possesso della documentazione relativa ai versamenti di denaro ivi citati;

*compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni dell'Autorità, con riferimento alla strage di Milano del 12 dicembre 1969, non conseguendo l'intento di far acquisire alla Corte d'Assise di Milano la documentazione che sarebbe dovuta servire per sostenere che la decisione del SICILIANO di non rendere dichiarazioni fosse frutto di una libera scelta e per dimostrare che il predetto testimone dell'Accusa era comunque inattendibile, avendo la Corte respinto le richieste di acquisizione della citata documentazione, con provvedimenti del 17 gennaio 2001, del 25 gennaio 2001 e del 9 marzo 2001*

*In Milano ed altre località, fino al 9 febbraio 2001*

***PECORELLA Gaetano***  
***MANIACI Fausto***  
***SICILIANO Martino***

***H) del reato di cui agli artt. 110, 378 C.P., perché, in concorso tra loro, PECORELLA Gaetano quale difensore di fiducia di ZORZI Delfo, all'epoca appellante avverso la sentenza con la quale la 2<sup>a</sup> Corte d'Assise di Milano, in data 30 giugno 2001, lo aveva condannato all'ergastolo per la strage di Milano del 12 dicembre 1969 e ricorrente in Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Brescia, in data 27 novembre 2001, aveva applicato nei suoi confronti, quale indagato per la strage di Brescia del 28 maggio 1974, la misura della custodia cautelare in carcere, SICILIANO Martino quale collaboratore di giustizia che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di ZORZI Delfo, nel corso delle indagini relative alle stragi di Milano del 12 dicembre 1969 e di Brescia del 28 maggio 1974, e MANIACI Fausto quale difensore di fiducia di SICILIANO Martino:***

***1) ponendosi gli avvocati PECORELLA e MANIACI quali intermediari di un accordo tra ZORZI Delfo e SICILIANO Martino che prevedeva, da parte dello ZORZI, la corresponsione di rilevanti somme di denaro da far pervenire al SICILIANO, in cambio della redazione di un memoriale contenente una sommaria ritrattazione delle accuse precedentemente mosse e la disponibilità, da parte del SICILIANO, ad assumere eventuali ulteriori iniziative processuali ed in particolare ad essere successivamente interro-***

*gato all'estero, per confermare ed approfondire il contenuto della falsa ritrattazione contenuta nel citato memoriale;*

*2) redigendo il memoriale con il quale SICILIANO Martino, a seguito degli accordi sopra citati ed in cambio della somma di circa 15.000 dollari, ritrattava falsamente parte delle dichiarazioni accusatorie che, nella veste di collaboratore di giustizia ed indagato per reati connessi, aveva reso nei confronti di ZORZI Delfo dinanzi alle AA.GG. di Milano e di Brescia, confermava l'alibi che lo ZORZI aveva fornito al PM di Milano con riferimento al pomeriggio del 12 dicembre 1969 e contrastava la complessiva valenza accusatoria delle dichiarazioni che il collaboratore di giustizia DIGILIO Carlo aveva reso nei confronti dello ZORZI;*

*3) depositando il predetto memoriale presso la Procura della Repubblica di Brescia, per unione agli atti del procedimento relativo alla strage di Brescia del 28 maggio 1974;*

*aiutavano Delfo ZORZI ad eludere le investigazioni dell'Autorità, con riferimento alla strage di Milano del 12 dicembre 1969 ed alla strage di Brescia del 28 maggio 1974.*

*In Brescia ed altre località, fino al 10 aprile 2002 (data di deposito del memoriale presso la Procura della Repubblica di Brescia)*

### ***SICILIANO Martino***

*I) del reato di cui all'art. 369 C.P., perché, redigendo il memoriale di cui al capo H), depositato presso la Procura della Repubblica di Brescia in data 10 aprile 2002 e contenente una falsa ritrattazione di parte delle dichiarazioni accusatorie che, nella veste di collaboratore di giustizia ed indagato per reati connessi, aveva reso nei confronti di ZORZI Delfo, e confermando il contenuto del predetto memoriale e dunque della falsa ritrattazione, in occasione dell'interrogatorio reso al PM di Brescia in data 12 luglio 2002, incolpava falsamente se stesso di avere calunniato ZORZI Delfo.*

*In Brescia, fino al 12 luglio 2002*

**PECORELLA Gaetano**  
**MANIACI Fausto**

*L) del reato di cui agli artt. 110,56,378 C.P., perché, in concorso tra loro:*

*1) facendo fornire a SICILIANO Martino che, a seguito del deposito del memoriale di cui al capo che precede e la divulgazione giornalistica della relativa notizia, aveva insistentemente manifestato la necessità e l'urgenza di poter entrare in diretto contatto con ZORZI Delfo, aveva offerto la propria disponibilità ad assumere ulteriori iniziative a sostegno della posizione processuale di quest'ultimo ed aveva rappresentato di trovarsi in Italia in una situazione di grave disagio economico, impossibilitato a rientrare in Colombia (suo paese di residenza), precise indicazioni in ordine alle riservate modalità attraverso le quali il predetto SICILIANO avrebbe potuto fare pervenire a ZORZI Delfo uno scritto contenente specifiche richieste;*

*2) facendo pervenire a ZORZI Delfo il documento con il quale il SICILIANO aveva rappresentato di avere assoluta necessità di entrare in diretto contatto con lui e di trovarsi bloccato in Italia in gravi difficoltà economiche e gli aveva chiesto di farsi carico di un nuovo intervento finanziario in suo favore (nell'ordine di 15/20 mila dollari), o comunque comunicando allo ZORZI il contenuto del citato documento;*

*3) facendo comunicare telefonicamente al SICILIANO, che aveva manifestato l'intenzione di "recarsi in Procura a Brescia" ove le sue richieste non avessero trovato tempestivo accoglimento, che la missiva era stata trasmessa allo ZORZI, che quest'ultimo aveva accolto la relativa richiesta e che di lì in avanti, per i successivi sviluppi del rapporto, avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente all'avv. Fausto MANIACI;*

*4) inducendo in tal modo SICILIANO Martino a mantenere fermi gli impegni «processuali» assunti nei confronti di ZORZI Delfo ed a desistere dal proposito di svelare la natura di detti rapporti alla Procura della Repubblica di Brescia;*

*compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare ZORZI Delfo ad eludere le investigazioni dell'Autorità, con riferimento alla strage di*

*Milano del 12 dicembre 1969 ed alla strage di Brescia del 28 maggio 1974.*

*In Milano ed altre località, fino al 10 giugno 2002*

## **IDENTIFICATE LE PERSONE OFFESE**

per i reati di cui ai capi A) e B)

[segue elenco delle vittime e prossimi congiunti, N.d.R.]

per i reati di cui al capo A)

[segue elenco dei feriti e prossimi congiunti, N.d.R.]

Per il reato di cui al capo C)

DI STASIO Lelio [...]

### **Dei quali si sono costituiti parti civili:**

[segue elenco delle costituzioni di parte civile e dei relativi avvocati, N.d.R.]

## **EVIDENZIATA L'ACQUISIZIONE DELLE SEGUENTI FONTI DI PROVA**

- informative di P.G. e relazioni di servizio, nell'ambito del presente procedimento e dei procedimenti per reati connessi e collegati (vds. Fald.ni B/a - B/b - B/c - C/a - E/a - E/b);

- verbali di sommarie informazioni e di dichiarazioni testimoniali, di imputati, nonché di imputati di reato connesso o collegato, verbali di confronto resi davanti alla P.G. ed all'AG nell'ambito del presente procedimento e di procedimenti collegati (vds. Fald.ni D/a);

- analoghe dichiarazioni rese nell'ambito dell'istruttoria e del dibattimento relativi al c.d. procedimento "MAR di FUMAGALLI" e procedimenti col-

legati (quali il conflitto a fuoco di Pian del Rascino) (vds. Fald.ni fascicolo “MAR”);

- analoghe dichiarazioni rese nell’ambito dei precedenti procedimenti, in istruttoria e dibattimento (vecchio rito), in relazione ai precedenti procedimenti per la strage di Piazza della Loggia (vds. Fald.ni fascicoli “BUZZI” - “BONATI” - “FERRI” - “BALLAN”);

- analoghe dichiarazioni rese nell’ambito dei procedimenti per la strage di “Piazza Fontana” del 12 dicembre 1969 e per la strage della “Questura di Milano” del 17 maggio 1973, ivi comprese quelle dibattimentali (vecchio e nuovo rito) (vds. Fald.ni D/b - D/e);

- dichiarazioni provenienti da ulteriori procedimenti penali per fatti di terrorismo o collegati (quali la strage di Bologna del 2 agosto 1980);

- dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia DIGILIO Carlo, sia nell’ambito delle istruttorie condotte dal G.I. e dal P.M. di Milano, sia in dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Milano, sia davanti al P.M. di Brescia e nell’incidente probatorio davanti al G.I.P. di Brescia e di Milano (vds. Fald.ni D/c - U/a);

- dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SICILIANO Martino davanti al G.I. e al P.M. di Milano, alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, nonché rese nell’ambito dell’incidente probatorio davanti al G.I.P. di Brescia (vds. Fald.ni D/d - U/d);

- verbali resi davanti alla Commissione Stragi (vds. Fald.ni F);

- documentazione acquisita presso il SISMI (con particolare riferimento a quella relativa all’attività della c.d. “FONTE TRITONE”, redatti dal M.llo FELLI ed a quella relativa alla produzione informativa delle altre “fonti” identificate) (vds. Fald.ni G/a);

- documentazione acquisita presso la D.C.P.P., proveniente dall’ufficio “AFFARI RISERVATI” del Ministero dell’Interno (UAR) (vds. Fald.ni G/a);

- documentazione acquisita presso ulteriori organi istituzionali, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri (vds. Fald.ni G/a);
- documentazione acquisita dal G.I. di Milano, con particolare riferimento a quella proveniente dall'AGINTER-PRESSE (vds. Fald.ni B/b - G/a);
- ulteriore documentazione in sequestro o acquisita, tra la quale, in particolare (vds. Fald.ni G/a):
  - documentazione sequestrata a SICILIANO Martino in data 10.06.2002;
  - documentazione bancaria;
  - documentazione fotografica scattata a Pian del Rascino;
  - agenda di Ermanno Buzzi;
  - lettere di Ermanno Buzzi;
  - documentazione relativa ad attentati minori;
  - documentazione sequestrata relativa al campo di Lastebasse, con fotografie dei partecipanti;
  - fascicoli personali di soggetti emergenti nell'ambito dell'eversione, o comunque coinvolti nelle indagini, acquisiti presso il SISMI e la DCPP;
  - documentazione relativa a MENEGATTI Luciano;
  - documentazione relativa a TITTA Adalberto;
  - corrispondenza FREDA-MELIOLI;
  - documentazione relativa a BENEFORTI Walter;
- consulenze tecniche e perizie eseguite sia nell'ambito del presente procedimento, sia provenienti dai precedenti procedimenti per la strage di Piazza della Loggia, o da altri procedimenti penali: balistiche (in particolare sulle tracce dell'esplosione del 28 maggio 74, sulla morte di FERRARI Silvio, sul conflitto a fuoco di Pian del Rascino, sulle armi sequestrate), medico-legali, antropologiche, psichiatriche (in particolare su Carlo DIGILIO), tecno-grafiche (in particolare sull'agenda di Ermanno BUZZI e altri documenti attribuitigli, e su volantini rivendicativi della strage), scientifiche e storiche, con particolare riferimento a quelle eseguite dal consulente del P.M. prof. Aldo Sabino GIANNULI nell'ambito del presente procedimento e di procedimenti collegati, contenenti un'analisi della documentazione acquisita (vds. Fald.ni H - H/a - H/b e Fald.ni fascicoli "MAR" - "BUZZI" - "BONATI" - "FERRI" - "BALLAN");

- intercettazioni telefoniche ed ambientali (con particolare riferimento: a quella ambientale intercorsa tra RAHO e BATTISTON; a quelle telefoniche ed ambientali relative a SICILIANO Martino e FISANOTTI Giuseppe; a quelle relative a MAGGI Carlo Maria nell'ambito del procedimento per la strage di Milano; a quelle che hanno interessato la posizione di TRAMONTE Maurizio) (vds. Fald.ni L/a - L/b - L/c);
- tabulati telefonici tra i quali, in particolare, quelli relativi alle vicende del favoreggiamento e quelli relativi agli spostamenti di TRAMONTE Maurizio in data 30.09.1997 (vds. Fald.ni M);
- materiale su nastri magnetici o supporti informatici in atti (in particolare registrazione relativa a colloquio MAGGI/DIGILIO presso la Questura di Milano) (vds. Scatole R/a - R/b - R/c);
- rogatorie internazionali, in particolare in Francia, Svizzera, Belgio e Colombia (vds. Fald.ni O);
- sentenze irrevocabili acquisite (vds. Fald.ni P);

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 429 cpp., 132 e 133 D.L.vo 271/89, dispone il giudizio nei confronti degli imputati, sopra meglio generalizzati, con riguardo ai reati ascritti e sopra specificati, indicando per la comparizione davanti alla:

**CORTE D'ASSISE - SEZIONE SECONDA PENALE**

In Brescia, Via Moretto 78, aula di udienza penale, l'udienza del giorno

**- 25 NOVEMBRE 2008 - ALLE ORE 08:45 -**

con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.



Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

**Dispone la notificazione del presente decreto:**

**AGLI IMPUTATI:**

**MAGGI Carlo Maria**, nato a Villanova del Ghebbo (RO) il 29 dicembre 1934 e residente a Venezia -Giudecca n. 296 B;

**ZORZI Delfo**, nato ad Arzignano (VI) il 3 luglio 1947 e residente a 5-4-47 Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, con il nome di Hagen Roi; elettivamente domiciliato in Venezia San Marco 4013/A, presso lo studio dell'avv. Antonio FRANCHINI;

**TRAMONTE Maurizio**, nato a Camposampiero (PD) il 4 agosto 1952 con domicilio dichiarato in Brescia, Via S. Faustino 23;

**RAUTI GIUSEPPE UMBERTO**, nato a Cardinale il 19.11.1926 e residente a Roma Via Stresa 133 ed ivi domiciliato;

**DELFINO FRANCESCO**, nato a Platì il 27.9.1936 residente in Roma Via Poezio 2, elettivamente domiciliato in Roma Via Michele Mercati 51, presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio;

**MAIFREDI GIOVANNI**, nato a Genova il 22.1.1932 e residente a Cogorno (GE) frazione Breccanecca 65. Elettivamente domiciliato in Genova Via Brigata Liguria 1/21, presso lo studio dell'avv. Stefano De Bernardi.

***PARTI OFFESE ASSENTI VEDI SOPRA***

che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Brescia, addì 15.5.2008

IL GIUDICE  
Dott. Lorenzo Benini

IL CANCELLIERE

B/3 SUPER

Sacco Franco